



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Reperitorio n. 33/2013

Prot. N. 2447 del 07.10.2013

## IL GARANTE

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza";

VISTA la determinazione adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in data 29 novembre 2011, con la quale il dottor Vincenzo Spadafora è stato nominato titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112", di seguito denominato "Regolamento", in particolare l'articolo 5, comma 4, che dispone che il Garante, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio e l'articolo 4, comma 2, che dispone che il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 3 della legge 12 luglio 2011, n. 112;

VISTO il decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012 con il quale, in attuazione del citato articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168, sono state stabilite le modalità di organizzazione ed articolazione interna dell'Ufficio;

VISTO il decreto del Garante n.4/2012 del 15 ottobre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni con il quale il Garante, in applicazione del citato articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168, ha determinato i criteri generali che devono guidare la scelta dei consulenti e degli esperti dei quali può avvalersi, con particolare riferimento a requisiti, presupposti, tipologie e durata degli incarichi conferibili;

RAVVISATA l'opportunità di modificare l'articolo 2 del sopra richiamato decreto del Garante n.2/2012, intitolato "Articolazione interna dell'Ufficio", nonché l'articolo 4 del medesimo decreto, intitolato "Portavoce", a seguito di sopravvenute esigenze organizzative;

D



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

DECRETA

## **Articolo 1**

### **(Modifica all'articolo 2 del decreto del Garante n.2/2012)**

1.L'articolo 2 del decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012, recante le modalità di articolazione interna dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, è sostituito dal seguente :

### Articolo 2

#### (Articolazione interna dell'Ufficio)

1.L'Ufficio, che costituisce un'unica area organizzativa omogenea, è articolato in quattro aree organizzative interne, come di seguito indicato :

a) *Area I : Segreteria del Garante.*

Cura l'agenda e la corrispondenza personale del Garante. Pianifica gli spostamenti e le missioni del Garante, in Italia e all'estero. Organizza manifestazioni ed eventi a carattere istituzionale di iniziativa dell'Autorità. Riceve giornalmente la corrispondenza dell'Ufficio, occupandosi della registrazione ed archiviazione dei documenti. Cura l'istruttoria delle richieste di patrocinio, partenariato e affini.

b) *Area II : Area Diritti*

Cura le relazioni istituzionali con le amministrazioni e gli organi dello Stato e in particolare con il Parlamento e con la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, con la quale promuove opportune sinergie.

Cura le relazioni internazionali e promuove l'attuazione, in Europa e nel mondo, della vigente normativa internazionale ed europea a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, collaborando in modo continuativo con le reti internazionali ed europee dei Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza, con organizzazioni, organismi ed istituti internazionali e con associazioni ed organizzazioni non governative.

Svolge attività volte a favorire, in tema di diritti delle persone di minore età, l'applicazione uniforme della normativa vigente sul territorio nazionale e la diffusione di informazioni e di buone prassi. Segnala alle regioni e agli enti locali competenti le iniziative opportune per la piena tutela dei diritti fondamentali delle persone di minore età, promuovendo idonee forme di consultazione e collaborazione con gli enti territoriali.



# *Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Cura le attività della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ed i rapporti con i Garanti regionali e delle province autonome o figure analoghe.

Assicura idonee forme di consultazione e di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Cura le attività della Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni di cui all'articolo 8 del Regolamento, nonché delle Commissioni consultive istituite ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento.

Monitora costantemente i lavori parlamentari relativi ai disegni e progetti di legge presentati in materia di infanzia e adolescenza.

Formula osservazioni e proposte per il rafforzamento dell'apparato legislativo o per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle persone di minore età o per la prevenzione ed il contrasto degli abusi sull'infanzia e sull'adolescenza.

Esprime pareri su atti normativi e disegni di legge presentati dal Governo, con particolare riferimento al parere preventivo sul "Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva" e al parere sul Rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato ONU sui diritti dell'infanzia.

Organizza, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e secondo le indicazioni programmatiche del Garante, visite ed ispezioni presso le strutture pubbliche o private ove siano presenti persone di minore età ovvero presso i servizi minorili della giustizia. Promuove studi, ricerche ed indagini per l'attuazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche avvalendosi dei dati e delle informazioni forniti dagli organismi appositamente costituiti ai sensi della normativa vigente.

Predisporre, in conformità agli indirizzi impartiti dal Garante, i contenuti essenziali della Relazione annuale al Parlamento.

Cura l'istruttoria delle segnalazioni di violazione ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età trasmesse all'Autorità ai sensi dell'articolo 6 della legge 12 luglio 2011, n.112.

## *c) Area III : Affari generali.*

Cura l'attività amministrativa - contabile prevista dalla normativa vigente per la gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali assegnate all'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni.

Cura le procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture attività contrattuale e le procedure in "economia" per l'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori.



# Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

## d) Area IV : Stampa e comunicazione.

Cura i rapporti con gli organi di informazione e con i media, attraverso conferenze stampa, comunicati, interviste, articoli, audiovisivi e strumenti telematici.

Cura la comunicazione esterna dell'Autorità, attraverso gli strumenti tradizionali, il sito internet istituzionale ed i nuovi canali di comunicazione. Promuove campagne di comunicazione istituzionale.

Cura la pubblicazione della Relazione annuale al Parlamento e di ogni altro testo o pubblicazione attinente ai compiti istituzionali dell'Autorità.

## Articolo 2

### (Modifica all'articolo 4 del decreto del Garante n.2/2012)

1. Per ragioni organizzative connesse con l'esigenza di razionalizzare le risorse disponibili assicurando un maggiore coordinamento tra le aree che compongono l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ottica dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, l'articolo 4 del decreto del Garante n.2/2012 del 15 ottobre 2012 intitolato "Portavoce" è soppresso.

Roma, 8 ottobre 2013



Vincenzo Spadafora